

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 15 febbraio 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 10 febbraio 2011, n. 1

**Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».** Pag. 5958

LEGGI REGIONALI 10 febbraio 2011, n. 2

**Istituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria»** Pag. 5961

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 10 febbraio 2011, n. 1

**Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I ENOTECA REGIONALE

##### Art. 1 Finalità

1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotano in Provincia di Crotona, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro.

##### Art. 2 Obiettivi

1. La Casa dei vini della Calabria persegue i seguenti obiettivi:

*a)* promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini ed i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1;

*b)* sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con l'Assessorato regionale all'Agricoltura;

*c)* favorire iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

d) contribuire all'istruzione e formazione di figure professionali esperte nei settori vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino;

e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente possono essere esposti anche i distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva;

f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate;

g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria;

h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria.

2. L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;

b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino.

### **Art. 3**

#### *Costituzione, struttura e competenze dell'Enoteca regionale*

1. L'Enoteca regionale è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore.

Possono far parte altresì dell'associazione, i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati.

2. L'Enoteca regionale costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe ed alle strade del vino.

3. L'Enoteca regionale deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere allocata presso edifici aperti al pubblico in possesso di adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici idonei allo scopo;

b) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei alla conservazione dei vini della Calabria;

c) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

d) assicurare spazi e promuovere opportunità di eventi convegnistici e fieristici;

e) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

f) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;

g) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica;

h) svolgere senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;

i) provvedere alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

j) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni operanti nel territorio, il concorso enologico calabrese, la cui disciplina è demandata al regolamento d'attuazione;

k) svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle Botteghe e delle Strade del vino, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione.

### **Art. 4**

#### *Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica*

1. L'Enoteca promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia.

3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistono le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.

### **Art. 5**

#### *Attività propedeutiche e modalità di costituzione dell'Enoteca regionale*

1. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Enoteca regionale, redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico.

2. La Giunta regionale su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori.

3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.

#### **Art. 6**

##### *Comitato tecnico-scientifico*

1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella presente legge.

2. Il Comitato è costituito:

a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati);

b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati);

c) dal Presidente dell'Unione delle Camere di commercio (o suo delegato);

d) da cinque esperti di vitivinicoltura, politiche agricole e marketing turistico, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura;

3. il Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante.

#### **Art. 7**

##### *Finanziamenti*

1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'Enoteca Regionale della Calabria provvede mediante:

a) la quota di prima ammissione a socio;

b) la quota ordinaria annuale di socio;

c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi;

d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;

e) donazioni.

2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8**

##### *Modalità di concessione dei finanziamenti*

1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) è subordinata alla seguente condizione:

a) l'Enoteca deve adottare lo statuto, il regolamento di cui all'articolo 5 ed un regolamento di organizzazione e di contabilità.

#### **TITOLO II**

#### **BOTTEGHE E STRADE DEL VINO**

#### **Art. 9**

##### *Botteghe del vino*

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5 e siano promosse dall'Enoteca regionale anche su proposta degli Enti locali.

#### **Art. 10**

##### *Strade del vino*

1. In attuazione della Legge 27 luglio 1999 n. 208 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.

3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.

4. L'Enoteca Regionale armonizza le Strade del vino esistenti e ne promuove la costituzione.

#### **Art. 11**

##### *Competenze della Regione*

1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di cui all'articolo 5, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Botteghe e delle Strade del vino.

2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico.

3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle Strade del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

**Art. 12***Competenze dei Comuni e delle Province*

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente articolo.

**TITOLO III  
NORME FINANZIARIE**

**Art. 13***Disposizioni Finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 «Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

**Art. 14***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 10 febbraio 2011

**Scopelliti**

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 2

**Istituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove la costituzione dell'Elaioteca regionale denominata «Casa degli oli extravergini d'oliva di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione con sede legale in Gioia Tauro (RC) e con sede secondaria in Corigliano Calabro (CS).

2. L'Elaioteca si costituisce quale associazione, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile, per lo studio e la promozione degli oli regionali e, più specificamente, per il perseguimento dei seguenti scopi istituzionali:

a) comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, gli oli e gli altri prodotti agroalimentari di qualità del territorio calabrese e, in particolare, degli oli di qualità, con specifico riguardo agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura convenzionale e biologica di alta qualità;

b) sviluppare e sostenere iniziative di promozione dell'immagine dei prodotti e dei territori regionali, concordate con l'Assessorato regionale all'Agricoltura;

c) favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori regionali dell'olio e degli altri prodotti agroalimentari;

d) contribuire alla formazione di figure professionali esperte nel settore olivicolo ed elaiotecnico, nel marketing e nella comunicazione dell'olio;

e) esporre permanentemente nelle proprie sedi, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti dell'olio, di alta qualificazione;

f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti elaiotecnici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche degli oli, con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate;

g) promuovere, attraverso opportune sinergie, l'immagine degli oli accostandola a quella dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria;

h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo degli oli prodotti nella Regione Calabria;

3. L'Elaioteca, in via strumentale e funzionale al perseguimento degli scopi di cui al comma 1, può:

1) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti;

2) concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore olivicolo, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;

3) favorire i contatti tra i propri soci ed operatori del settore;

4) organizzare la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop ed eventi culturali scientifici di promozione dell'olio.

4. L'Elaioteca regionale della Calabria compie tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.

### **Art. 2**

*(Costituzione della Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria)*

1. L'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini di Calabria» è un'associazione alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori olivicoli, organizzazioni e associazioni di produttori olivicoli, cooperative del settore e soggetti privati.

2. La Casa degli Oli extravergini di Calabria ha sede legale in Gioia Tauro (RC) ed una sede territoriale in Corigliano Calabro (CS) e deve:

a) essere allocata presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici, idonei allo scopo;

b) garantire opportuni spazi di miscita e disporre di locali idonei per la conservazione degli oli della Calabria;

c) presentare gli oli calabresi DOP e IGP oltre che oli di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

d) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione attinente alla cultura contadina;

e) svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti alla valorizzazione degli oli della Calabria ed alla promozione della loro conoscenza e del loro consumo, attraverso la formulazione di programmi triennali di attività, anche in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici calabresi, tradizionali e di qualità;

f) provvedere alla selezione degli oli calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;

g) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri enti ed istituzioni operanti nel territorio, il concorso oleario dei prodotti calabresi;

h) organizzare, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione degli oli di qualità DOP e IGP;

i) svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade dell'olio d'oliva e delle relative elaioteche, anche secondo le direttive del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

### **Art. 3**

*(Attività di formazione)*

1. L'Elaioteca promuove attività di istruzione, formazione e ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia olivicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione dell'olivicoltura.

3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di olivicoltura ed elaiotecnica, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.

### **Art. 4**

*(Finanziamenti)*

1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'Elaioteca regionale della Calabria provvede mediante:

a) la quota di prima ammissione a socio;

b) la quota ordinaria annuale di socio;

c) i contributi dei soci per la partecipazione a fiere ed eventi promozionali e per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie degli oli, svolte anche per conto dei soci;

d) i contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;

e) le donazioni.

2. Le quote associative ed i contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono deliberati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 5**

*(Modalità di concessione dei finanziamenti)*

1. La concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) adozione, da parte dell'Elaioteca, dello statuto approvato dalla Giunta regionale e di un regolamento di organizzazione e di contabilità;

b) partecipazione obbligatoria di enti pubblici all'associazione ed eventuale partecipazione di consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, di operatori agricoli singoli o associati, di altri operatori che producono e commercializzano oli di qualità o biologici imbottigliati;

c) nomina, da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, di un numero di rappresentanti pari almeno ai 2/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6**

*(Attività propedeutiche e modalità di costituzione della Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria)*

1. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini di Calabria», redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico.

2. La Giunta regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori.

3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.

#### **Art. 7**

*(Comitato tecnico-scientifico)*

1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella seguente legge.

2. Il Comitato è costituito:

a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati);

b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati);

c) dal Presidente dell'Unione delle Camere di commercio (o suo delegato);

d) da cinque esperti di olivicoltura, politiche agricole e marketing turistico nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

3. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 «Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per il medesimo capitolo o di capitolo appositamente istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 9**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2011

**Scopelliti**

## MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

*Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.*

*Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.*

*Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.*

*In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.*

*Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).*

*Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.*

*Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.*

*Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.*

#### **Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

#### **Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

#### **Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.